

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, G.E. Antonio Orma, del 17.11.2021

www.expartecreditoris.it**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****Ufficio N.E.P****Sezione Esecuzione****Al Giudice dell'Esecuzione****-sede-**

*Rilascio di immobile ad istanza di **PROPIRETARIO+1** vs **SOCIETA'** - Notifica della comunicazione in prosieguo di accesso per operazioni di rilascio di immobile sospeso ex art. 103⁶ L.24/04/2020 n. 27. Valutazioni.*

Il sottoscritto Funzionario U.N.E.P.

visto

che in data 13.08.2021, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007 si è proceduto alla notifica, a carico del sig. **AMMINISTRATORE** - n.q. di amministratore della **SOCIETA'** — residente in Praha alla via **OMISSIS**, Repubblica Ceca - a mezzo servizio postale (Convenzione Postale Universale di Rio de Janeiro del 26/10/1979 e successive modificazioni), della comunicazione di accesso per rilascio di immobile sospeso ex art. 103⁶ L.24/04/2020 n. 27;

che in pari data (13.08.2021) si procedeva anche a trasmettere, ai sensi degli artt. 37 e 77 D.lvo. Del 03.02.2021, la richiesta di notifica a carico del sig. **AMMINISTRATORE** - n.q. di amministratore della **SOCIETA'** - residente in Praha alla via **OMISSIS**, Repubblica Ceca - all'Ambasciata Italiana di Praga;

che per la notifica ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007, il plico è stato restituito con la dicitura "**unclaimed**" alias tradotto in italiano "**non reclamato**" (cfr. doc. all.);

che per la notifica richiesta tramite l'Ambasciata Italiana di Praga (avvenuta a mezzo servizio postale interno) l'esito è stato uguale e restituito con la dicitura "**nevzvednuto**" alias tradotto in italiano "**non reclamato**" (cfr. doc. all.);

che da documento estratto dal sito ufficiale **European e-justice**, al punto 8.2, al punto 8.3, al punto 9 ed al punto 10 non si rileva alcun dato equivalente all'efficacia stabilita dal nostro ordinamento circa la raccomandata postale "non recapitata per compiuta giacenza" (cfr. doc. all.).

Visto

che la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III con sentenza n. 11140 del 29.05.2015) in materia di notificazione ex art. 14 Reg. CE 1393/207 ha così statuito "*Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri.*" (cfr. doc. all.)

si trasmette

alla S.V. il fascicolo dell'esecuzione per quanto più utile si ritiene disporre in merito alla validità della notifica della comunicazione in prosieguo di accesso per operazioni di rilascio di immobile sospeso ex art. 103⁶ L.24/04/2020 n. 27 onde portare a corretto adempimento l'attività intrapresa.

Aversa (CE), 15/11/2021

Con Ossequio
Il Responsabile del Servizio Esecuzioni
Funzionario U.N.E.P.
dott. Felice Manfellotto

Allegati in originale titolo esecutivo - precetto - avviso ex art. 608

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, G.E. Antonio Orma, del 17.11.2021

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI**

Proc. n. xxxx/2021

IL G.E.

Letta la richiesta avanzata dal Responsabile del Servizio Esecuzioni U.N.E.P. di questo Tribunale, con la quale si chiede di disporre in merito alla validità della notifica della comunicazione di accesso per rilascio di immobile sospeso ex art. 103, sesto comma, L. 27/2020 a carico di **AMMINISTRATORE**, n. q. di amministratore della **SOCIETA'**, residente a Praga;

rilevato che la notifica è stata effettuata sia tramite l'Ambasciata Italiana a Praga (avvenuta a mezzo servizio postale interno) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1393/2007 che a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento; rilevato che il plico notificato tramite l'Ambasciata è stata restituito con la dicitura "nevyzvednuto" (non reclamato) ed il plico notificato a mezzo servizio postale è stato restituito con la dicitura "undaimed" (non reclamato);

rilevato che sono state osservate tutte le formalità richieste dall'art. 37 della legge sui servizi postali della Repubblica ceca;

considerato che *"ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri"* (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11140 del 29/05/2015);

P.Q.M.

Dichiara valida la notifica della comunicazione di accesso per rilascio di immobile sospeso ex art. 103, sesto comma, L. 27/2020 a carico di **AMMINISTRATORE**, n. q. di amministratore della **SOCIETA'**.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

Aversa, 17.11.2021

Il G.E.

Dr. Antonio Orma

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*